



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
COMPENSI DERIVANTI DA EROGAZIONE DI SERVIZI
AGGIUNTIVI, AI SENSI DELL'ART. 43 COMMI 3 E 4
DELLA LEGGE 27/12/1997 N. 449.**

Approvato con D.G.C n. 60 del 04/05/2021

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità ed i criteri per la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, da parte dell'Ente, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97, nell'art. 119 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000), nell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001.

Art. 2 - Principi generali - limiti

1. Le attività oggetto delle convenzioni o sottoposte a tariffa da parte del richiedente non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, né fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa, né essere dirette a soggetti finanziati o parzialmente finanziati sotto qualsiasi forma dall'Amministrazione Comunale.
2. Le consulenze o i servizi da erogare a titolo oneroso non devono essere comprese fra le funzioni ed i compiti attribuiti o delegati all'Ente da leggi, regolamenti o convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, salvo che il corrispettivo non sia già previsto o disciplinato dalle stesse fonti.

Art. 3 - Servizi aggiuntivi svolti su base convenzionale

1. Le convenzioni di cui all'art. 43, comma 3 della L. 449/97 vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le convenzioni disciplinano, fra l'altro, l'oggetto dell'attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del corrispettivo e le modalità di pagamento.
3. Le somme introitate, a titolo di contributo di collaborazione da parte degli enti pubblici e di corrispettivo al netto di IVA da parte dei soggetti privati, vengono così ripartite:
 - a. al bilancio dell'Ente affluiranno le somme necessarie alla rifusione dei costi, oltre al 50% dei ricavi netti;
 - b. il restante 50% dei ricavi netti sarà destinato al personale dipendente direttamente coinvolto nel piano di attività di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL del 01/04/1999, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico ente e IRAP.

Art. 4 Servizi aggiuntivi su base normativa

1. Sono ricomprese nella fattispecie di cui al precedente articolo le attività non comprese fra quelle istituzionali, per le quali il Comune percepisce un contributo, compenso o rimborso spese da parte di organismi pubblici o privati, determinato dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti autoritativi comunque denominati.

Art. 5 - Prestazioni aggiuntive rivolte ad utenza indifferenziata

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, saranno individuate le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, né fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, da assoggettare a tariffa da parte dell'utente, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L. n. 449/97, con i relativi importi. Ai relativi introiti si applica la medesima disciplina prevista per quelli derivanti da servizi aggiuntivi, di cui al precedente art. 3.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legislazione vigente.